

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena;
- VISTA la L. n. 168 del 09.05.1989, recante “Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica” e, in particolare, l'art. 6 “Autonomia delle università e degli enti di ricerca”;
- VISTA la L. n. 241 del 07.08.1990 e successive modificazioni e integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli artt. 18 e 24, comma 6;
- VISTO il Codice Etico dell'Università per Stranieri di Siena;
- VISTO il D.M. n. 336 del 29.07.2011 e successive modificazioni, di determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali;
- VISTO il D.Lgs. 29.03.2012 n. 49 recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei in attuazione della delega prevista nell'art. 5, L. n. 240 del 30.12.2010;
- VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di ruolo di prima e seconda fascia. Disciplina dei professori di doppia appartenenza, trasferimenti e research fellow”, emanato con D.R. n. 83 del 12.02.2014;
- VISTO il Decreto Interministeriale MIUR e MEF del 15.12.2011 “Piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia art. 29, comma 9, Legge 240/2010”;
- VISTO il Decreto Interministeriale MIUR e MEF del 28.12.2012 “Piano straordinario 2012-2013 per la chiamata di professori di seconda fascia”;
- VISTO il D.M. n. 335 dell'08.06.2015 “Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l'anno 2015”;
- VISTA la delibera del Consiglio Ristretto del Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca del 01.09.2015 in merito all'attivazione di n. 1 procedura per n. 1 chiamata diretta fra i ricercatori in servizio presso l'Università ai sensi dell'art. 24 – c. 6 – della Legge 240/2010, per il S.S.D. L-FIL-LET/11;
- CONSIDERATO che nella medesima delibera il Consiglio del Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca individua la Prof.ssa Daniela Brogi come destinataria della procedura di chiamata sopracitata, in quanto unico ricercatore in servizio presso l'Ateneo in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale;
- VISTO la delibera del Senato Accademico del 13.10.2015 con la quale esprime parere favorevole all'attivazione della procedura di chiamata diretta ai sensi all'art. 24 – comma VI – della L. 240/2010 e alla modalità di presentazione delle domande;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 13.10.2015 con la quale si autorizza l'attivazione della predetta procedura di chiamata;
- CONSIDERATO che sussiste la relativa copertura finanziaria, in quanto gli oneri dei suddetti posti sono a valere sulle risorse assegnate a questo Ateneo per effetto dei richiamati DD.II. del 15.12.2011 e del 28.12.2012 e del D.M. 700 dell'08.08.2013;

- Fatto salvo il rispetto delle percentuali previste dall'art. 18, comma 4, e dall'art. 26, comma 6, della Legge 240/2010;

D E C R E T A

ART. 1

INDIZIONE DELLA PROCEDURA

L'Università per Stranieri di Siena indice n. 1 procedura valutativa volta alla copertura di n. 1 posto di professore di II fascia, mediante chiamata ai sensi dell'art. 24 – comma 6 – della Legge 30.12.2010 n. 240 e del relativo Regolamento di Ateneo citato in premessa, per il settore concorsuale ed il settore scientifico-disciplinare sotto indicato.

E' altresì indicato il soggetto individuato per la valutazione ai fini della chiamata di cui al comma 1 del presente articolo, in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 24, comma 6, della citata legge n. 240/2010:

Settore Concorsuale	10/F2: Letteratura Italiana Contemporanea
Settore Scientifico Disciplinare	L-FIL-LET/11 – Letteratura Italiana Contemporanea
Soggetto individuato per la valutazione	Daniela Brogi
n. pubblicazioni	12
Tipologia di impegno didattico e scientifico	La candidata dovrà garantire la copertura degli insegnamenti del settore L-FIL-LET/11 previsti nei corsi di Laurea, Laurea Magistrale, nella Scuola di Specializzazione, nel Dottorato di Ricerca, nonché presso ogni altro corso previsto negli ordinamenti didattici dell'Ateneo, per un totale di n. 120 ore. L'asse principale dell'impegno scientifico dovrà essere rivolta allo studio di autori della letteratura italiana contemporanea, con particolare attenzione agli aspetti interdisciplinari e comparatistici. Considerata la natura altamente specializzata dell'Istituzione, la candidata dovrà dimostrare una competenza scientifica tale da saper organizzare rapporti nazionali e internazionali per la realizzazione di progetti di ricerca, gestire centri di ricerca nonché, all'occorrenza, gestire strutture e gruppi di lavoro.

ART. 2

CAUSE DI ESCLUSIONE

Non possono partecipare alla presente procedura:

- coloro che, al momento della presentazione della domanda, siano coniugi o assimilabili a norma di legge o che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al IV grado compreso con un professore o ricercatore appartenente al

Dipartimento che richiede l'attivazione del posto o che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con la Direttrice Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico dell'Ateneo.

L'esclusione dalla selezione può essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento della valutazione, con decreto motivato del Rettore notificato all'interessato.

ART. 3

DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione alla procedura di chiamata dovrà essere redatta utilizzando lo schema di cui all'allegato A al presente bando e indirizzata al Rettore dell'Università per Stranieri di Siena, e inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: unistrasi@pec.it.

La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio di 5 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del bando sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo. Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. **La domanda non si considera prodotta in tempo utile se pervenuta oltre il giorno di scadenza dei termini del bando.**

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 11.02.2005 n. 68.

L'Amministrazione è autorizzata ad utilizzare, per ogni comunicazione, la posta elettronica certificata (PEC) con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.

La domanda, gli allegati, compresi quelli per i quali sia prevista la sottoscrizione, e la copia di un documento valido di identità, dovranno essere inviati in formato PDF.

L'Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.

ART.4

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DI TITOLI E PUBBLICAZIONI.

Il candidato deve allegare alla domanda di partecipazione:

- a) la copia, non autenticata, di un documento di identità e del codice fiscale;
- b) il curriculum vitae della propria attività professionale, scientifica e didattica. Il curriculum, debitamente datato e firmato, dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445//2000, attestante il possesso di tutti i titoli in esso riportati;
- c) l'elenco datato e firmato delle pubblicazioni e dei documenti allegati alla domanda;
- d) le pubblicazioni (nel numero massimo indicato dal bando);
- e) i documenti che si ritengono utili ai fini della presente selezione.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni presentati all'Università per la partecipazione ad altri concorsi o selezioni.

Le pubblicazioni scientifiche, numerate in ordine progressivo come da relativo elenco, devono essere allegate alla domanda in formato elettronico (PDF non modificabile) e pervenire entro il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.

Al fine della valutazione saranno prese in considerazione esclusivamente le pubblicazioni o i testi già accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti.

Per le pubblicazioni stampate in Italia devono essere adempiuti gli obblighi di deposito previsti dalla L. n. 106/2004; l'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione oppure da dichiarazione sostitutiva da allegare alla domanda.

Le pubblicazioni, allegate alla domanda di partecipazione, dovranno essere prodotte nella lingua di origine e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo.

Nel caso di titoli rilasciati da Pubbliche Amministrazioni, si ricorda che vanno solo ed esclusivamente autocertificati ai sensi della L. 183/2011.

Il possesso dei titoli è dimostrato, per i candidati legittimati, esclusivamente mediante le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

L'Università è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

ART. 5

COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione valutativa è nominata dal Rettore, previa delibera del Senato Accademico, su indicazione del Dipartimento interessato.

La Commissione è composta da tre professori, di cui due di prima e uno di seconda fascia, appartenenti, ove presenti, al settore concorsuale o a uno o più settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione. Almeno uno dei tre componenti deve essere esterno all'Ateneo e appartenente al settore concorsuale o a uno o più settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione.

Della Commissione non possono far parte le persone che abbiano un grado di parentela o affinità con i candidati da sottoporre a valutazione.

Non possono far parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010, nei due anni precedenti l'avvio della procedura selettiva. Della Commissione non possono far parte i professori che siano stati negli ultimi due anni componenti della Commissione per l'abilitazione scientifica nazionale per i settori e la fascia alla quale si riferisce la presente procedura selettiva.

Il Decreto Rettorale di nomina è pubblicato nella sezione dedicata alle procedure di chiamata del sito web di Ateneo.

Dalla data di pubblicazione del suddetto Decreto Rettorale decorre il termine previsto dall'articolo 9 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiderazione dei commissari. Decorso tale termine e,

comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

ART. 6 VALUTAZIONE DEI CANDIDATI

La Commissione procede alla valutazione della candidatura sulla base dei criteri indicati predeterminati dalla Commissione stessa e comunque nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e della normativa vigente. Ogni commissario dovrà redigere un giudizio complessivo esprimendosi sull'idoneità del candidato a ricoprire il posto in oggetto, tenendo conto del curriculum scientifico, delle pubblicazioni e dell'attività didattica svolta.

ART. 7 LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione stabilisce nella riunione preliminare le procedure di valutazione dei candidati ed individua quindi, al suo interno, il Presidente e il Segretario.

La Commissione può anche avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

La Commissione redige, per ciascuna seduta, il relativo verbale; al termine dei lavori di valutazione redige inoltre una relazione riassuntiva, alla quale sono allegati i giudizi individuali e collegiale sul candidato.

La Commissione effettua i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi. Non è ammessa la possibilità dell'astensione.

Al termine dei lavori la Commissione giudicatrice esprime, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, un esplicito giudizio di idoneità collegiale fondato sugli stessi criteri di cui al precedente art. 6.

Nel caso di voto contrario di una parte dei componenti, deve essere redatta una relazione dettagliata delle motivazioni al voto contrario e al voto favorevole.

La Commissione deve concludere i lavori di valutazione entro quaranta giorni dalla data di emanazione del Decreto Rettorale di nomina. Su proposta del Presidente della Commissione, basata su comprovati motivi, il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di venti giorni, il termine per la conclusione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non si concludano entro il termine della proroga, il Rettore dispone lo scioglimento della Commissione e ne nomina una nuova in sostituzione della precedente.

ART. 8 APPROVAZIONE DEGLI ATTI E CHIAMATA DELL'IDONEO

Gli atti della procedura, costituiti dai verbali della Commissione completi di tutti gli allegati, siglati e firmati da tutti i componenti, sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna da parte della Commissione. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore rinvia gli atti alla Commissione assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.

Tutti gli atti concorsuali sono resi pubblici in via telematica sul sito internet di Ateneo.

Entro 45 giorni dall'approvazione degli atti, il Consiglio di Dipartimento, nella composizione limitata ai professori di prima e seconda fascia, propone, con delibera

assunta a maggioranza assoluta, la chiamata del candidato che ha superato la valutazione con esito positivo.

Nel caso di votazione contraria dei componenti la Commissione, il Consiglio dovrà tenere conto, con esplicita argomentazione, della relativa motivazione ai fini della chiamata.

La delibera del Consiglio del Dipartimento è sottoposta dal Rettore al Consiglio di Amministrazione che, dopo avere acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante del Senato Accademico, delibera a maggioranza assoluta.

Con delibera motivata il Consiglio di Amministrazione può invitare il Dipartimento al riesame della proposta di chiamata.

ART. 9

DIRITTI E DOVERI E TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DOCENTI

I diritti e doveri del docente chiamato sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Il trattamento economico e previdenziale è relativo alla qualifica di professore associato previsto dalle disposizioni di legge.

ART. 10

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa saranno raccolti dall'Università per Stranieri di Siena e trattati per le finalità di gestione della procedura e per la gestione del rapporto conseguente alla stessa.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e necessario per consentire il corretto espletamento della procedura valutativa.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico economica del candidato nominato in ruolo.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università per Stranieri di Siena, titolare del trattamento.

ART. 11

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si rimanda, in quanto compatibile, alla normativa vigente in materia.

Il presente decreto sarà pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Università per Stranieri di Siena e sarà disponibile in Internet all'indirizzo: <http://www.unistrasi.it>.

Siena, 13.10.2015

IL RETTORE
(Prof. Pietro Cataldi)
f.to Pietro Cataldi